| numero | | | Bellinzona |
|---|---|---|---|
| 5545 | sm | 4 | 5 novembre 2008 |

**ALLEGATO B**

Repubblica e Cantone
Ticino

# Il Consiglio di Stato

- ritenuto che con risoluzione del 24 ottobre 2008 n. 5437 il Consiglio di Stato non ha dato la sua adesione alla nuova legge sugli assegni di famiglia votata dalla maggioranza del Parlamento il 20 ottobre 2008;

- preso atto che, conformemente al dispositivo n. 3 della citata risoluzione, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio, in via subordinata, di approvare la nuova legge nella versione già approvata dal Parlamento il 20 ottobre 2008, sostituendo però il parametro del reddito imponibile fiscale con un equivalente parametro di reddito determinante AVS e dando altresì mandato al Consiglio di Stato di determinare l'importo della soglia di reddito e l'anno di riferimento, e meglio nel senso dei considerandi di cui alla citata risoluzione del 24 ottobre 2008;

- considerata pure la necessità di meglio precisare la portata dell'art. 5 cpv. 2 della nuova legge sugli assegni di famiglia votata dal Parlamento il 20 ottobre 2008, nel senso che – in caso di malattia e infortunio – gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i dodici mesi seguenti, ritenuto però che dall'importo dell'assegno familiare è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore;

- preso atto che la legge sarà nuovamente sottoposta al Gran Consiglio, in seconda lettura, in occasione della sessione del 10 novembre 2008;

- ritenuta la necessità di poter disporre di un testo di legge corretto, per agevolare la votazione del Gran Consiglio;

- visti gli artt. 93 e 94 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;

risolve:

1. L'acclusa versione della nuova legge sugli assegni di famiglia – denominata "*Versione Emendamento Gruppo PPD corretto (con indipendenti e reddito determinante AVS) con emendamento art. 5 cpv. 2 (estensione degli assegni per 12 mesi di inabilità al lavoro)*" – è sottoposta al Gran Consiglio, in seconda lettura.

2. Comunicazione:
   - Ai signori Deputati al Gran Consiglio della Repubblica e Stato del Ticino.
   - Ai signori Deputati della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.
   - Al Dipartimento della sanità e della socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
   - All'Istituto delle assicurazioni sociali, via Can. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
M. Borradori

Il Cancelliere:
G. Gianella

Allegato:
Disegno di nuova legge sugli assegni familiari; Versione Emendamento Gruppo PPD corretto (con indipendenti e reddito determinante AVS) con emendamento art. 5 cpv. 2 (estensione degli assegni per 12 mesi di inabilità al lavoro)